



A Prefetto di Venezia

PREMESSO che:

- nel documento istruttorio della Questura del 20 marzo 2026, da intendersi parte integrante della presente ordinanza, le aree cittadine del Comune di Jesolo che di seguito si riportano

- 1) da Piazza Casabianca a Piazza Marina, compreso l'arenile, Piazza Mazzini e Piazza Aurora, con limite esterno a via Roma destra
- 2) l'area della stazione degli autobus di via Equilio, n. 15, per un raggio di 500 metri
- 3) Piazza Milano

sono state indicate quali zone di particolare sensibilità sotto il profilo della sicurezza pubblica, ai fini della eventuale adozione del provvedimento ex art. 9, comma 3-ter, del Decreto Legge 24 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

CONSIDERATO che

- le rapine, registratesi nell'area di Piazza Mazzini, hanno spesso visto come autori minorenni che, muovendosi in gruppo, si sono avvicinati a coetanei, dapprima richiedendo denaro e poi rapinandoli;
- seppur i reati verificatisi nell'area di Piazza Aurora risultano in numero inferiore, la posizione della stessa, prossima agli arenili e dotata di ampi gradoni ove diversi giovani sostano di notte, in attesa dell'alba, crea non di rado particolari tensioni. Inoltre, la predetta Piazza risulta rilevante e servente rispetto ai più importanti snodi urbani;
- i reati (furti, rapine e lesioni personali) verificatisi nell'area della fermata dell'autobus in via Equilio al Lido di Jesolo, nota anche come "Autostazione E", hanno visto come autori e vittime minorenni che sostavano nei pressi dell'autostazione in attesa dell'arrivo dei mezzi;

CONSIDERATO che

- le problematiche delineate e le aree individuate sono state quindi oggetto di autonoma disamina nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 marzo 2026;
- che nel corso della riunione è stato confermato che le aree menzionate rivestono un ruolo centrale in detto Comune a forte vocazione turistico-balneare, ponendosi quali luoghi ad alta densità antropica, ove è stata più volte segnalata la presenza di assembramenti di persone dedite a comportamenti illegali, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, o tali da destare forti turbative all'ordinario svolgimento della vita civile;
- l'elevata e perdurante presenza di minori e soggetti già segnalati, denunciati ed arrestati dalle Forze di polizia dediti a condotte illecite, unitamente alle caratteristiche delle aree in questione, continua ad essere avvertita come fattore di rischio, suscettibile di aggravarsi nel periodo di riferimento e, quindi, difficilmente contrastabile attraverso gli ordinari strumenti di controllo del territorio, nonché come concreto pericolo di commissione di reati, molti dei quali già verificatisi, e di impedimento alla normale fruizione dei luoghi;



A Prefetto di Venezia

- l'adozione di provvedimenti che hanno istituito le zone di particolare sensibilità, cd. zone rosse, ha prodotto esiti positivi in termini di prevenzione, esiti che con il presente provvedimento si intendono nuovamente conseguire;

DATO ATTO che al suddetto Comitato è stato invitato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, come previsto dall'art. 9, comma 3 ter, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 citato;

RILEVATO che

- le zone sopraindicate possono, per le loro caratteristiche conformative e strategiche, divenire luoghi ove la ingiustificata presenza di soggetti dediti alla commissione di particolari tipologie delittuose (tra tutti reati di spaccio e violenza nelle sue varie declinazioni) può ingenerare nuovi fenomeni criminali, che inciderebbero negativamente su una cittadina a vocazione turistica;
- per le menzionate caratteristiche, le predette aree potrebbero altresì divenire luoghi di commissione di reati perpetrati da gruppi nei confronti soprattutto di donne e soggetti vulnerabili, creando disagi e gravi turbative in tema di ordine e sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che

- per prevenire e contrastare, secondo una governance multilivello, l'insorgenza di condotte di diversa natura che, anche quando non costituiscono violazioni di legge, sono comunque di ostacolo al pieno godimento delle aree in questione, si è già fatto ricorso agli ordinari strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico e in particolare:
 - è stato previsto l'impiego di equipaggi dedicati al servizio di controllo del territorio;
 - in presenza dei relativi presupposti, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 100 del TULPS e agli artt. 50 e 54 del TUOEL;

CONSIDERATO altresì che

- in occasione del periodo delle festività pasquali e dei successivi ponti festivi, dal 3 al 12 aprile 2026 e dal 24 aprile al 3 maggio 2026, nel Comune di Jesolo si verifica un afflusso turistico estremamente rilevante, con conseguente notevole incremento del pernottamento presso strutture ricettive e transito di persone nelle zone di cui trattasi, in quanto strategiche per gli spostamenti all'interno del comune jesolano;
- l'adozione delle precedenti ordinanze istitutive delle zone a particolare sensibilità sotto il profilo della sicurezza pubblica, nelle aree sopra indicate, ha consentito la restituzione delle medesime ad una migliore fruizione dei cittadini;



A Prefetto di Venezia

RITENUTO

- di dotare le Forze di polizia di strumenti di natura straordinaria che possano offrire un indispensabile ausilio per scongiurare un danno imminente alla percezione di sicurezza e al benessere della collettività;

- di provvedere, dunque, in via d'urgenza all'adozione di opportune misure tese a restituire le aree sopra richiamate all'ordinaria fruizione da parte della cittadinanza e dei visitatori, nel periodo dal 3 al 12 aprile 2026 e dal 24 aprile al 3 maggio 2026;

VISTI l'art. 13 della legge 1° aprile 1981 n.121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 che ha, tra l'altro, introdotto nuove disposizioni in materia di zone a vigilanza rafforzata;

VISTO l'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

DISPONE

- dal 3 al 12 aprile 2026 e dal 24 aprile al 3 maggio 2026 il divieto di stazionare nelle seguenti aree cittadine del Comune di Jesolo:

- da Piazza Casabianca a Piazza Marina, compreso l'arenile, Piazza Mazzini e Piazza Aurora, con limite esterno a via Roma destra
- l'area della stazione degli autobus di via Equilio, n. 15 per un raggio di 500 metri
- Piazza Milano

ai soggetti, anche minori purché ultraquattordicenni, che, risultando già denunciati per i reati di seguito riportati, pongano nuovamente in essere, nelle aree sopra indicate, quelle stesse condotte o comportamenti a queste prodromiche, con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, tali da ingenerare un concreto e serio allarme sociale.

Fatti salvi i divieti e le relative sanzioni previste dal Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza urbana, sarà considerato responsabile di tali comportamenti chiunque, già denunciato negli ultimi 5 anni dalle Forze di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'art. 604-ter del Codice Penale, oppure per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli artt. 4 e 4bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza;



A Prefetto di Venezia

- che le Forze di polizia svolgano un'adeguata attività di prevenzione ai fini di evitare l'accesso alle sopra indicate aree di persone munite di armi, in particolare da taglio o improprie, prevedendo, con funzione preventiva, l'utilizzo di metal detector.

ORDINA

L'allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate.

AVVERTE

Le eventuali violazioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 e saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il contenuto della presente ordinanza avrà validità dal 3 al 12 aprile 2026 e dal 24 aprile al 3 maggio 2026 e sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Jesolo e sul sito di questa Prefettura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, con le modalità previste dal DPR 24 novembre 1971, n. 1199, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 105 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Jesolo.

Il Sig. Sindaco del Comune di Jesolo è incaricato di garantire la massima diffusione e conoscenza della presente ordinanza e il Sig. Questore è incaricato di darne esecuzione.

Venezia, 30 marzo 2026

IL PREFETTO
Pellos